



Associazione Roma - Berlino

Un'amicizia per l'Europa

Deutsch - italienische Gesellschaft

Il 21 Marzo "Natale di Roma" si è costituita a Roma con atto pubblico l'Associazione denominata "Roma-Berlino Un'amicizia per l'Europa Deutsch - italienische Gesellschaft".

Am 21. April 2012, am Geburtstag der Stadt Rom, wurde durch einen öffentlichen Akt die Gesellschaft mit dem Namen "Roma - Berlino" - un 'Amicizia per l'Europa - Deutsch-italienische Gesellschaft gegründet.

**SOCI FONDATORI
GRÜNDUNGSMITGLIEDER**

BERND GERVERSMANN
(Presidente)
Ausburg

AGOSTINO SCARAMUZZINO
(Segretario Generale)
Roma

GABRIELA BERNDT
Berlino

PETER SCHEUNEMANN
Berlino

DANIEL BECKER
Roma

STATUTO

Art. 3 Scopi - Ziele

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- lo studio reciproco delle tradizioni e delle radici cristiane dei cittadini di Roma e di Berlino, delle loro culture, dei loro ideali, degli stili di vita passati e presenti nonché delle progettualità future basate su valori etici comuni;

Die Gesellschaft verfolgt folgende Ziele:

- das gegenseitige Studium der Traditionen und der christlichen Wurzeln der Bürger von Berlin und Rom, ihrer Kulturen, ihrer Ideale, ihrer vergangenen und gegenwärtigen Lebensweisen, sowie gemeinsame Zukunftsprojekte auf der Grundlage gemeinsamer ethischer Werte.

- la promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni e degli scambi culturali, scientifici, artistici e sociali fra le due città, al fine di accrescere la conoscenza delle identità per la costruzione del "cittadino europeo".

- die Förderung von Initiativen zur Fortentwicklung und Intensivierung der Beziehungen und des kulturellen, wissenschaftlichen, künstlerischen und sozialen Austausches zwischen beiden Städten mit dem Ziel der Verbesserung des gegenseitigen Kennlernens, um den "Europäischen Staatsbürger" aufzubauen.

Convegni a Roma



Gli anni 70 erano cominciati con la prospettiva di un ampliamento del processo di distensione e di un continuo sviluppo economico del mondo occidentale. Sono terminati con una crisi economica di dimensione globale e crescenti tensioni politiche, culminate nell'invasione sovietica dell'Afghanistan nel dicembre 1979 e nella ripresa di un duro confronto tra Est e Ovest. Su questo sfondo, nella seconda metà degli anni '70 la Repubblica Federale tedesca e l'Italia furono investite da forti tensioni socio-politiche su cui si innestò l'emergere della violenza terroristica e la minaccia alla stabilità dell'ordine democratico. A questi temi la Fondazione Konrad Adenauer e le Università LUMSA e LUSPIO dedicano un ciclo di seminari con l'obiettivo di gettare una nuova luce su una fase cruciale della storia dei due paesi.

Per esigenze di spazio non possiamo dar corso alle tre relazioni. Riteniamo utile pubblicare quella del dott. Uwe Lehmann-Brauns (deputato al Parlamento di Berlino) per l'interesse del tema trattato, riguardante gli anni dal '50 ad oggi.

Intervento del Dr. Uwe Lehmann-Brauns a Roma

Gli anni 70

1. Le premesse

La seconda metà del 20esimo secolo è caratterizzata da quattro decenni, quasi non collegati se non cronologicamente. Nell'ambito di una costante globale - il contrasto est-ovest - si sono divisi in modo diametralmente opposto. Non si può ravvisare una sequenza logica. Tutto sarebbe potuto avvenire in un modo diverso.

a) Gli anni 50

La guerra era finita, e così pure l'alleanza anti-Hitler. L'Europa, e in particolar modo la Germania, era divisa. I tentativi di marginalizzare il comunismo, come nella guerra di Corea, erano falliti. Nella Mitteleuropa orientale non fu accettata l'estraneità dal regime di Stalin. Il tentativo dei Sovietici di bloccare la parte ovest della città di Berlino fu impedito dagli alleati dell'ovest tramite un ponte aereo. Per fortuna! Ma insurrezioni come nel 1953 a Berlino o nel 1956 in Polonia e a Budapest fallirono.

I panzer sovietici travolsero gli insorti e l'ovest non intervenne. Si limitò a protestare. Doveva evitare il rischio di una terza guerra mondiale. Perché anche l'Unione Sovietica aveva la bomba atomica. A Berlino il sindaco di allora, Ernst Reuter, aveva convinto gli USA alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50 a non abbandonare la parte ovest della città. Nella parte est governavano i Sovieti. Willy Brandt, successore di Reuter, rivendicava come Reuter la libertà per Berlino est e per la Germania intera, e libere elezioni. Entrambi questi temi erano



all'ordine del giorno delle Conferenze delle quattro Potenze, p.e. nel 1954. Non si riuscivano ancora a superare le contrapposizioni. La dichiarazione di Stalin del 1952, che prevedeva una Germania neutrale con elezioni libere, non fu presa in considerazione. Il cancelliere della Germania ovest, Adenauer, aveva deciso di collaborare con l'Occidente e di rinviare la riunificazione a un momento in cui lo permettessero libere elezioni.

L'Europa centrorientale doveva restare sotto la dominazione sovietica.

b) Gli anni 60

Negli anni 60 si sviluppò la cosiddetta Friedenspolitik (politica di pace). Willy Brandt la completò con l'Ostpolitik. Egli dovette constatare che l'Occidente lasciava sola la Germania a reclamare la riunificazione e a impedire la costruzione del muro di Berlino. Così egli passò da leader dell'esigenza di liberazione a politico della distensione. La sua espressione, che la riunificazione fosse la "menzogna vitale del popolo tedesco" passava di bocca in bocca. Di conseguenza l'appello alla libertà e alla riunificazione della Germania e per la liberazione dell'Eu-

Auguri al Presidente Joachim Gauck!

Molti gli illustri relatori (de Maizièr, Diepgen, Teltschik, Staudacher) che si sono susseguiti in un ciclo di conferenze svoltesi a Roma per iniziativa della Fondazione Konrad Adenauer sul tema della riflessione a 20 anni dalla riunificazione tedesca e la caduta del muro.

Tra questi oratori anche Joachim Gauck, che il 7 ottobre del 2009 ha intrattenuto un folto uditorio sul tema "Gli Uomini sotto il Regime della Dittatura". In questa occasione lo abbiamo conosciuto personalmente e rimanemmo colpiti dal suo eloquio e dalle espressioni molto forti sulla negazione dei diritti, imposta dal regime comunista dell'Est (DDR, Deutsche Demokratische Republik). Domenica 18 Marzo Joachim Gauck è stato eletto Presidente Repubblica Federale Tedesca. In quest'occasione gli abbiamo fatto pervenire gli auguri più fervidi per il suo alto mandato.

Herzliche Glückwünsche Präsident Gauck!

Zahlreiche illustre Redner (de Maizièr, Diepgen, Teltschik, Staudacher) haben an einem Zyklus von Vorträgen teilgenommen, die die Konrad Adenauer Stiftung in Rom zum Thema der Reflexion nach 20 Jahren der deutschen Wiedervereinigung und dem Fall der Mauer organisiert hat. Zu diesen Rednern zählte auch Joachim Gauck, der am 7. Oktober 2009 vor einem großen Auditorium zum Thema „Menschen in der Diktatur“ referiert hat. Bei dieser Gelegenheit haben wir ihn auch persönlich kennengelernt und waren tief beeindruckt von seiner Redekunst und seinen starken Formulierungen bezüglich der Verweigerung der Menschenrechte, die das kommunistische Regime der DDR den Bürgern vorhalten hatte. Am Sonntag, dem 18. März ist Joachim Gauck zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Wir nahmen die Gelegenheit wahr und liessen ihm unsere besten Wünsche für sein hohes Amt zukommen.

ropa centro-orientale diventava sempre più fievole, fino a spegnersi. Da apostoli della riunificazione i Tedeschi diventarono "Kalte Krieger" (guerrieri freddi), i loro rappresentanti dei Don Chisciotte. L'unità della Germania fu considerata persa a causa della 2° guerra mondiale. Gli studenti di Berlino ovest non scavavano più tunnel sotto il muro, abbracciavano invece gli studenti del '68, che irridevano sia l'unificazione tedesca sia l'anticomunismo sia l'amicizia con gli USA.

c) Gli anni 70

Mentre gli anni 60 davano l'addio ai valori degli anni 50, negli anni 70 ad ovest si instaurava una specifica ideologia politica e nell'est l'ideologia dello status quo. Invece di combattersi l'una con l'altra, le potenze dell'est e dell'ovest adesso praticavano una forma di coesistenza, senza badare all'incompatibilità dei rispettivi valori e interessi. L'armamento atomico fu usato come motivo per abbandonare gli obiettivi della libertà, i diritti civili e umani. Questi scopi furono inoltre screditati dai cosiddetti "gruppi di pace", dagli intellettuali come il gruppo "medici contro la guerra atomica" nell'ovest della Germania, la doppia risoluzione della NATO, che intendeva arrivare a una condizione di equilibrio con l'Unione Sovietica armata fino ai denti, dovette essere accantonata. Per questo cadde il cancelliere di allora, Schmidt. A Berlino un sindaco pretendeva persino di accettare la divisione della città e di dichiarare Berlino-ovest "città normale" con 1,5 milioni d'abitanti, piena di asili infantili, con sovvenzioni della Repubblica federale e attaccata alla flebo della DDR. Perlomeno nell'Ostpolitik saltavano fuori i patti con l'Est, che aprivano una crepa nel muro trattando un accordo di passaggio, che permetteva ai Berlinesi dell'ovest di passare senza controllo nella DDR ai varchi di transito. La conferenza internazionale di Helsinki approvò parametri liberali da applicare anche all'interno degli stati. Si giunse ad incontri internazionali. Il cancelliere Willy Brandt arrivò a Erfurt e come contropartita il primo ministro della DDR, Stoph, si recò a Bonn. Questi incontri rimanevano però senza effetto per i diritti umani e civili. Tuttavia la popolazione a Erfurt era grata di non essere stata dimenticata. Riunificazione e repressione nell'Europa centro-orientale non erano più all'ordine

del giorno. La loro forzata soluzione avrebbe forse causato una guerra mondiale. Per questa ragione nell'Ovest gli ideali della libertà furono abbandonati piuttosto che solo sottaciuti. La giustificazione per questo erano i cosiddetti risultati della seconda guerra mondiale, che dovevano suggerire la divisione permanente dell'Europa e l'oppressione dell'Est. Tuttavia i Mitteleuropei e gli Europei dell'Est non avevano iniziato la seconda guerra mondiale, ma ne dovevano subire le conseguenze, pur essendone le vittime? La motivazione non era idonea, ne poteva approfittare solo l'Unione Sovietica.

d) Criticità

Gli anni 70 avevano così sepolto l'ascia di guerra, ma la pace era una pace rassegnata. In questo modo la dovevano intendere i postulanti della "petizione di Riesa", che furono imprigionati nella DDR, nonostante chiedessero l'applicazione della risoluzione di Helsinki. L'amministrazione della DDR continuava ad applicare condizioni finanziarie e burocratiche ai viaggiatori della Germania Ovest e così l'arbitrio della DDR continuava. L'unica cosa positiva era che i pensionati della DDR avevano il diritto di visitare la Germania Ovest. La politica est-ovest irrigidiva lo status quo, un'ideologia senza prospettive e senza speranza, che escludeva i Mitteleuropei e gli Europei dell'Est, che vivevano nelle tenebre. Nel giugno del 1989 il senato rosso-verde di Berlino Ovest escludeva persino la rivendicazione della riunificazione - la sinistra della Germania strizzava l'occhio alle pretese di Honecker a Gera - così profondamente e a lungo operavano gli anni 70. La stessa popolazione della Germania Ovest afferrava poco della divisione del proprio paese e del continente. Non so con quali occhi, emozioni e idee gli italiani abbiano vissuto quegli anni. Una volta, nel 1976, quest'allontanamento e quest'indolenza furono scossi dalla privazione della cittadinanza di Wolf Biermann, cosa che fece abbandonare di conseguenza la DDR a tanti intellettuali. Per la prima volta, un'ampia e per lo più disinteressata pubblicità sottolineò la dubbia morale del governo della DDR. La maggior parte degli intellettuali prese la residenza a Berlino Ovest, che aveva acquistato reputazione dopo l'elezione a sindaco e governatore di Richard von Weizsäcker. Di colpo nacque lo slogan: "Il problema tedesco rimane aperto

fin tanto che la porta di Brandeburgo rimane chiusa". Nonostante questo, la coscienza popolare nell'Ovest rimaneva coerente con la condizione generale, ad eccezione dei bravi Polacchi organizzati nel movimento di Solidarnosc. Persino il discorso di Reagan sulla libertà, tenuto nel 1987 davanti alla porta di Brandeburgo, fu ritenuto esagerato da tanti. Faceva ancora effetto l'ideologia degli anni 70, che mirava a tranquillizzare. Cominciava, però, a ticchettare una bomba a orologeria, in favore della gente dietro il muro. Gorbaciov, che aveva sostituito Breznev, non riusciva più a puntellare la debolezza economica dell'Unione Sovietica, e tentava con i mezzi propri della politica interna, come la Glasnost e la Perestroika, di dare impulso all'economia nazionale con la popolazione ormai esaurita della dittatura. La DDR, che era ingiustamente collocata al 10.mo posto come nazione industriale, rifiutava riforme simili e finiva per schierarsi contro Gorbaciov. Dipendeva sempre di più dai crediti miliardari della Germania occidentale e anche dal ricchissimo commercio sporco, come la vendita di prigionieri politici e delle antichità, che aveva sottratto ai proprietari, con

il pretesto dell'evasione fiscale. Di conseguenza si mobilitavano sempre di più gruppi di attivisti per i diritti civili e per i diritti umani, che si chiamavano gruppi di pace per nascondere la loro rivendicazione della libertà. Tanti dei loro membri furono espulsi e migrarono a Berlino Ovest. Da lì lottavano per la libertà e per i diritti umani e facevano della parte Ovest di Berlino la testa di ponte per il movimento della libertà.

La fine dello status quo

Dal momento in cui l'Ungheria aprì le frontiere all'Austria e quando la pressione economica sulla DDR divenne sempre più forte ed essa s'isolava sempre di più nel blocco dell'Est, il muro cominciò a crollare. Con esso crollavano le condizioni per una politica di distensione. Il suo rilievo rispetto alla liberazione dell'Europa è discutibile. I sostenitori, per lo più a sinistra, la riguardano come chiave per la liberazione in Europa. Stanno dimenticando però che avevano concordato ed interiorizzato lo status quo come soluzione definitiva. Doveva garantire la pace e niente di più. La DDR chiamava la frontiera di morte "frontiera di pace". L'opinione contraria riteneva gli anni 70 come gli anni del tradimento dei valori della libertà.

Questo va troppo oltre. Perché gli anni 70 resero possibile qualche fessura nella cortina di ferro e furono utili a quelli che, seppure come minoranza, tenevano fermi gli obiettivi della libertà come alibi e strumento per richiamare l'attenzione sui rapporti europei non risolti. Tramite una percezione estensiva delle piccole aperture, queste potevano essere utilizzate in favore di contatti umani, informazioni e attività. Questo non era nelle intenzioni degli ideatori dello status quo, ma serviva all'esigenza della popolazione. La politica di distensione è stata quindi l'unico mezzo per esportare nell'Est in dose omeopatica oppure segretamente la libertà, la democrazia e i diritti umani. L'effettivo godimento dei diritti di libertà e umani fu innanzitutto scarso. E' poi da contestare ai sostenitori della politica di distensione che non vedevano in essa un mezzo bensì lo scopo finale. Con questa si poteva forse assicurare la pace al mondo, ma andava perduta per un tempo incalcolabile la libertà per l'Europa centrale e orientale. Con la fine della politica di distensione comincia la liberazione dell'Europa e la valorizzazione dei diritti civili e umani in un continente che, quanto a vittime, aveva

Martedì, 6 marzo 2012

UN MONDO CHE CAMBIA

Ore 17.00 – Università LUMSA – Sala Convegni – Via di Porta Castello, 44

L'evoluzione dei sistemi politici in Italia e in Germania a fronte dei mutamenti internazionali degli anni '70

Giovanni Bernardini, *Istituto Storico Italo-Germanico, FBK Trento*

La Grande Distensione e i suoi effetti sulle relazioni intertedesche

Uwe Lehmann-Brauns, *Camera dei Deputati di Berlino*

Verso l'ignoto: Italia e Germania di fronte al crollo del sistema di Bretton Woods

Daniele Caviglia, *LUSPIO*

Discussant: Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris

Per ulteriori informazioni sui seminari è possibile consultare il seguente sito: www.kas.de/italien.it
Altre notizie sui temi trattati e le interviste con i relatori saranno pubblicate sul blog www.kas-acquedotto.it

soportato il carico maggiore di quel terribile secolo.

Chissà che ne sarebbe della libertà, se i panzer sovietici l'avessero calpestata come negli anni '53, '56 e '68.

I Tedeschi hanno ogni ragione per essere grati, ma anche l'Europa centrale e orientale si può dire fortunata. La vita continua e

gli alberi non crescono nel cielo, come diciamo noi – l'attuale crisi finanziaria in Europa ne è un esempio.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il tuffo in un passato reso buio dalla dittatura e dalle sue ombre.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinata, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).
TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Capo I AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1. (L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.

3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.

4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:

- a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
- b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
- c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

- a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
- b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
- c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
- d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3. (Consiglio dell'autonomia)

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

- a) adotta lo statuto;
- b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
- d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
- e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4. (Composizione del Consiglio dell'autonomia)

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
- b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
- c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
- d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
- e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5. (Dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Art. 6. (Consiglio dei docenti e sue articolazioni)

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.

4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Art. 7. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8. (Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in accordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

Art. 9. (Conferenza di rendicontazione)

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le compo-

nenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10. (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzate al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11. (Consiglio delle autonomie scolastiche)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile

collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
- f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.

6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Art. 12. (Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13. (Norma transitoria)

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 14. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.